

Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Competenze

Art. 3 Definizioni

Art.4 Onomastica Stradale

Art. 5 Variazioni dell'Onomastica

Art. 6 Proposte di intitolazione

Art.7 Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario

Art.8 Apposizione delle targhe toponomastiche

Art. 9 Numerazione civica

Art. 10 Modalità di attribuzione della numerazione civica

Art.11 Richiesta attribuzione civico

Art. 12 Numerazione interna

Art. 13 Aggiornamento dell'anagrafe in seguito a variazioni d'ufficio

Art. 14 Banca dati anagrafe immobiliare e dato toponomastico

Art. 15Oneri economici

Art. 16 Rinvio alla legislazione in materia

Art. 17 Sanzioni e Vigilanza

ALLEGATO TECNICO

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle vie cittadine e delle nuove aree.
2. Il Comune di Ascoli Piceno tutela la toponomastica esistente nel suo territorio rispettando l'identità culturale della città, i toponimi tradizionali dei catasti storici; a tal proposito anteriormente ad ogni attribuzione di toponimo per le nuove aree di circolazione verifica l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona o formatesi nella

tradizione orale. Il toponimo, ove possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite.

3. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.
4. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza dar luogo ad atti di recepimento.

ART. 2

COMPETENZE

- 1) I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono adottati dalla Giunta Comunale
- 2) L'attribuzione dei nuovi numeri civici e la revisione della numerazione civica esistente è di competenza dell'Ufficio Urbanistica-SIT che provvede a mantenere aggiornate le banche-dati territoriali del Sistema Informativo e ad informare l'ufficio anagrafe per quanto di competenza; i provvedimenti concernenti l'intitolazione delle nuove vie o la revisione di quelle esistenti compete all'Ufficio Anagrafe che provvede ad informare l'ufficio SIT per l'aggiornamento delle banche-dati territoriali.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. **Per TOPONOMASTICA** si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. La topografia è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.
2. **Per TOPONIMO** stradale comunale si intende un nome che viene assegnato.
3. **L' ONOMASTICA** è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.
4. **Per AREA di CIRCOLAZIONE** si intende ogni spazio del suolo pubblico o privato aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), destinato alla viabilità; deve essere distinta con una propria denominazione.
5. **La NUMERAZIONE CIVICA** è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche,...).
6. **la NUMERAZIONE CIVICA INTERNA** permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica

complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo.

7. **Lo STRADARIO** è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per indirizzario si intende un'estensione dello stradario comunale che include la numerazione civica.
8. **Per FABBRICATO** intende l'edificio il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici. Può essere composto di varie unità ecografiche:
 - abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
 - esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
 - ufficio uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività professionale.

Art. 4

ONOMASTICA STRADALE

1. Ogni area di circolazione deve essere individuabile con una propria denominazione:

Denominazioni Urbanistiche Generiche (DUG):

- ARCO
- BELVEDERE
- BORGO
- CIRCONVALLAZIONE
- CORSO
- FRAZIONE
- GALLERIA
- GIARDINO/I
- LARGO
- LUNGOFIUME
- PARCHEGGIO
- PARCO
- PASSEGGIATA
- PIAZZA
- PIAZZALE
- PIAZZETTA
- PISTA CICLABILE
- PONTE
- PORTA
- RAMPA
- ROTONDA
- RUA
- SALITA
- SCALINATA
- SENTIERO
- SLARGO
- SOTTOPASSO
- STRADA (ANTICA – VECCHIA – NUOVA – PANORAMICA)

- STRADELLA
- STRADONE
- TERRAZZA
- TRAVERSA
- VIA
- VIALE
- VIALETTA
- VICOLO (CHIUSO – CIECO)
- VIOTTOLO

*(Il presente elenco non è esaustivo di tutte le nomenclature, ma rappresenta quelle più comunemente usate)

2. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una diversa denominazione.
3. In caso di prolungamento di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria.

Art. 5

VARIAZIONI DELL' ONOMASTICA

1. La revisione dell'onomastica può essere effettuata :
 - a. d'ufficio dall'Amministrazione qualora intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali;
 - b. nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, adeguando l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica alle situazioni di fatto esistenti;
 - c. quando, nell'ambito di una attività istruttoria degli uffici del Comune, vengano riscontrate anomalie oppure queste siano direttamente segnalate da privati cittadini e/o persone giuridiche.
2. Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica.

Art. 6

PROPOSTE DI INTITOLAZIONE

1. Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza, monumento o altro luogo del Comune possono pervenire da organi istituzionali, associazioni, comitati, enti pubblici e privati, singoli cittadini.
2. Le istanze sia di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura, devono essere corredate da notizie biografiche, riferimenti storico-

culturali riguardo alla persona di cui si intende onorare la memoria nonché da una breve relazione indicante le motivazioni a sostegno della stessa istanza.

3. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, di edifici e di altri luoghi pubblici, corredate dal profilo biografico dell'onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione, ■ i- previo parere della Deputazione di Storia Patria.
4. È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, onde eliminare possibili confusioni. (es. Via Mazzini, Vicolo Mazzini, Piazza Mazzini).
5. Il toponimo va attribuito anche ad impianti pubblici (strutture sportive, ricreative, culturali/spettacolo - parchi giochi, aree verdi, strutture scolastiche ecc.).
6. Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni; nessuna lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. E' salva la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1188/27 ;

Il limite dei dieci anni può essere superato per i caduti in guerra o per la causa nazionale.

7. Le richieste di nuove intitolazione o di modifica, nonché di iscrizione, di installazione di lapidi commemorative, di intitolazione delle strutture educative, sociali, sportive si raccolgono presso l'ufficio toponomastica che provvede alla elaborazione delle stesse fornendo alla Giunta comunale una proposta deliberativa
8. La Giunta comunale potrà avvalersi nell'adozione della delibera di intitolazione di esperto in discipline storiche.

Le richieste non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.

Art.7

CRITERI PER LA ELENCAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE NELLO STRADARIO

1. Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale costituito dalla **Denominazione Urbanistica Generica (DUG)** che identifica la tipologia dell' area e dalla denominazione ufficiale comprensiva di eventuali complementi alla denominazione.
2. L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:
 - a) Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome.
 - b) Per i cognomi contenenti particelle di inizio l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.

- c) Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine San, Sant', Santo/a fosse parte integrante del nome.
- d) Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- e) Le aree intitolate a date o comprendenti numeri devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere.

Art.8

APPOSIZIONE DELLE TARGHE TOPONOMASTICHE

1. La denominazione delle aree deve essere indicata su targa in materiale resistente, possibilmente monofacciale applicata sui muri degli edifici o bifacciale su apposite paline nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e lettura.
2. La targa deve riportare per esteso l'onomastica del toponimo (DUG, nome, cognome); in caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica, devono essere conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità.
4. Le targhe vanno poste all'inizio e alla fine dell'area di circolazione; ove necessario, ad ogni intersezione della via con altre aree di circolazione.
5. Il segnale nome-strada può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:
 - a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residence;
 - b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
 - c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.
6. I proprietari degli immobili sulla cui facciata dovranno essere apposte le targhe potranno opporsi solo in presenza di particolari e documentati motivi (esclusi quelli di ordine estetico) sulla cui fondatezza e rilevanza deciderà motivatamente il dirigente del servizio toponomastica.

Art.9

NUMERAZIONE CIVICA

1. E' obbligo attribuire la numerazione civica a tutti gli accessi

esterni dei fabbricati che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, incluse grotte, baracche e strutture per l'erogazione di servizi ed impianti tecnologici con carattere di stabilità ; la numerazione è ordinata secondo la successione naturale dei numeri

2. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche quando vi siano situazioni che vedono la presenza di aree non edificate, ■ *i-* ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche, purché le aree in questione siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

3. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi, la numerazione va riferita all'accesso principale.

a) L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato.

b) Nel caso di attività produttive è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare.

c) Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, sarà assegnata la numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale.

4. Sono escluse dalla numerazione civica solo le porte delle chiese, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili e agli ingressi a monumenti pubblici, salvo diverse indicazioni fornite dall'Istat;

5. Per gli spazi non coperti da fabbricati e non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei vuoti nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

6. Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 1A. 1B. 1C, ecc.)

7. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

Art. 10

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

1. all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica è effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli

- ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro.
- b) per le vie con andamento radiale (dal centro alla periferia), la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale.
 - c) per le vie con andamento anulare(es.circonvallazioni) la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale).
 - d) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra.
 - e) i tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi o le strade private chiuse al pubblico, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

Art. 11

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CIVICO

1. Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario deve richiedere al Comune entro l'ultimazione dei lavori - quando è possibile individuare l'ingresso da numerare e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato - l'attribuzione dei numeri civici da applicarsi a proprie cura e spese, alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.
2. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario comunica al Comune - a demolizione o soppressione avvenuta - il numero o i numeri civici da abolire.
3. È fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici di avere cura degli stessi mantenendoli in buono stato di conservazione, provvedendo a proprie spese al reintegro in caso di asportazione o distruzione, previa comunicazione al servizio toponomastica.

Art. 12

NUMERAZIONE INTERNA

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici, aperti su una stessa scala devono essere contrassegnati con una serie progressiva di numeri.
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi.
3. La numerazione interna deve essere ordinata progressivamente dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio

verso i piani superiori seguendo lo stesso senso della scala. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei piani interrati o seminterrati, se esistenti, scendendo dal piano terra e numerando progressivamente proseguendo dall'ultimo numero attribuito ai piani fuori terra. In alternativa alla regola descritta, l'assegnazione degli interni potrà avvenire avvalendosi delle banche dati catastali con riferimento al subalterno di ciascuna unità immobiliare, fermo restando che il numero interno assegnato per ogni numero civico consenta di individuare univocamente tutte le unità immobiliari esistenti. L'individuazione degli interni rappresenta un'operazione

- i- fondamentale per l'anagrafe delle unità immobiliari descritta nel successivo art. 14, la cui costituzione ed aggiornamento è di competenza dell'Ufficio SIT
4. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte.
 5. I numeri interni devono essere composti di regola solo da un numero; qualora si renda necessario, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente, potrà essere anche apposto un esponente espresso con una lettera.
 6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con lettere maiuscole iniziando progressivamente da sinistra verso destra per chi accede dall'ingresso principale. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.
 7. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale nonché per i vecchi edifici che ne siano sprovvisti.
 8. Qualora, il servizio toponomastica si avveda di anomalie quali: accessi non numerati o numeri non attribuiti secondo la successione naturale, impartirà formali disposizioni ai proprietari per l'esecuzione di interventi atti a ripristinare la regolarità; le spese saranno a carico di questi ultimi.

Per le caratteristiche si rimanda all'allegato tecnico

Art. 13

AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE

IN SEGUITO A VARIAZIONI D'UFFICIO

1. Se a seguito di revisione della toponomastica e della numerazione civica sia necessario procedere all'aggiornamento dell'anagrafe, al cittadino dovrà essere evitato, per quanto possibile, ogni disagio amministrativo e burocratico e dovrà essere inviata allo stesso la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m..

2. L'ufficio Toponomastica darà ampia comunicazione, anche attraverso il sito istituzionale del Comune, delle variazioni toponomastiche man mano che queste avvengano. Il cittadino interessato dalla variazione d'ufficio dell'indirizzo di residenza anagrafica, dovrà attivarsi personalmente presso i propri gestori.

Art. 14

BANCA DATI ANAGRAFE IMMOBILIARE E

DATO TOPONOMASTICO

1. Per anagrafe immobiliare si intende una banca dati relativa agli immobili presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ..ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.
2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atte a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.), può inoltre contenere anche informazioni aggiuntive sugli stessi (es.: tipologie costruttive, prestazioni energetiche ecc.).
3. Il dato toponomastico (indirizzo formato da via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare attraverso il collegamento con i dati catastali foglio, mappale e subalterno, univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.
4. Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati della toponomastica e numerazione civica.
5. La suddetta banca dati è l'unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell'ente.
6. Il contenuto informativo della banca dati toponomastica e numerazione civica viene automaticamente condivisa con i servizi anagrafe, tributi, commercio, SIT ed altri uffici che possono essere interessati alla stessa.

Art. 15

ONERI ECONOMICI

1. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune.
2. Le piastrelle per la numerazione civica esterna ed interna e loro posa in opera sono a carico dei proprietari.
3. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni sono a carico del Comune.
4. Nel caso di richiesta di intitolazione o modifica da parte di soggetti terzi, ogni spesa per la realizzazione del segnale indicatore di strada sia monofacciale, sia su palina è a carico del richiedente.

ART. 16

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

■ i-

ART.17

SANZIONI E VIGILANZA SANZIONI E VIGILANZA

A chiunque danneggi o renda non visibile dalla strada le targhe, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, maggiorata della spesa per l'eventuale ripristino delle opere ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267 /2000 e con la procedura di cui alla Legge n. 689/81, nella misura indicata dalla seguente tabella. I compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento spettano agli organi di Polizia Municipale e agli uffici competenti dell'Ente :l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, Settore Tecnico – Ufficio Viabilità, Ufficio Urbanistica e lo Sportello Unico Edilizia (SUE), l'ufficio Tributi e ciascuno per quanto di propria competenza.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dagli organi di polizia municipale.

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE PREVISTA

Attribuzione abusiva di numero civico € 100,00

Mancata richiesta di attribuzione di numero civico € 40,00

Mancata esposizione della targhetta € 60,00

Apposizione di targhetta non regolamentare € 25,00

Targhetta di numero civico non leggibile Euro 30,00

Rimozione indebita di numero civico Euro 350,00

Rimozione/danneggiamento o distruzione di targa NOME-STRADA Euro 500,00

Distruzione, danneggiamento o rimozione di palo per supporto targa NOME-STRADA € 500,00

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81. Le sanzioni sono comminate dagli organi di Vigilanza sopraindicati.

ALLEGATO TECNICO

Caratteristiche segnali

Il segnale nome strada non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie e deve essere applicato ad una altezza compresa fra **m.2,50** e **m.3,00** salvo casi di impossibilità.

Ove già esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo questi possono essere utilizzati come supporto per l'apposizione di segnaletica, che se posta su segnale indicante senso unico deve avere uguale dimensione.

Nel centro storico il segnale nome-strada a muro di tipo tradizionale è in materiale lapideo e scritta nera a carattere romano, di regola ha le dimensioni di **cm 60x40(h)** e **2cm** di spessore, se posto su palina ha

le medesime dimensioni. Per le aree di minore importanza (periferie e frazioni) la tabella può essere di materiale metallico (alluminio) e la dimensione, di **cm 80x20(h)** la palina è tubolare, **60mm** di circonferenza e altezza **3,00 m**.

Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:

- paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: **h 2,48 m**;
- targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale (**cm 40 x 25**).

Caratteristiche e posizionamento delle targhette civici esterni

I numeri civici devono essere indicati in maniera leggibile su targhe di materiale resistente quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà a destra di ciascuna porta o in caso di cancello sul pilastro destro ad una altezza di **m 1,80/2,00** da terra.

Nel centro storico è previsto l'uso di targhette in materiale lapideo omogeneo o laminato con scritta nera e delle dimensioni di **cm 15x10(h)**

La targhetta in alluminio o in altro materiale resistente è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:

- numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente; forma rettangolare **cm 15 x cm 10 (h)**;

Numerazione interna

Le piastrelle per la numerazione interna possono essere di forma rettangolare di dimensione **cm 8x6(h)** o anche ovale con numeri in colore scuro; il materiale non è vincolante, tuttavia deve essere garantita l'omogeneità all'interno di un medesimo civico esterno.

Le targhe utilizzate per la numerazione delle scale deve avere forma rettangolare **cm 12x8(h)**

Nella targa che indica la scala deve essere riportato anche l'intervallo di unità immobiliari alle quali è possibile accedere dalla scala stessa (es Scala A int 1-8).

LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188 TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

LEGGE N. 1228 DEL 24 DICEMBRE 1954 ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

DL N. 55 DEL 28 FEBBRAIO 1983, convertito in Legge 131/83. PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N.21 DEL 21 MARZO 1967
VARIAZIONE TOPONOMI CITTADINI

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.10 DEL 8 MARZO 1991 ATTO DI
DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

D.LVO N. 285 DEL 30 APRILE 1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA DPR
N.495 DEL 16 DICEMBRE 1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI
■ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA D.LVO N. 285/92